



COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME

PROVINCIA DI NAPOLI
STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

ORDINANZA DI INDIVIDUAZIONE DELLA/E "ZONA/E ROSSA/E"

Ordinanza n. 58 del 22 agosto 2017

IL SINDACO

PREMESSO che in data 21/08/2017 si è verificato un evento sismico di magnitudo 4,00 che ha interessato in modo considerevole buona parte del territorio comunale ed in particolar modo le zone di Piazza Maio, La Rita e Via Montecito ed aree limitrofe;

VISTO che tale/i fenomeno/i hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento ai medesimi;

CONSIDERATO che al momento l'attività sismica appare ferma;

RILEVATO che in conseguenza dell'evento sismico sopra descritto molti privati cittadini risultano non più in possesso di una civile abitazione funzionale ed agibile;

PRESO ATTO del sopralluogo congiunto tra l'Ufficio Tecnico Comunale e gli Agenti della Guardia di Finanza, effettuato in data 22/08/2017 nelle aree urbane maggiormente colpite, a seguito del quale si sono evidenziate lesioni diffuse in tutti fabbricati con crolli di abitazioni sia parziali che totali;

RITENUTO la necessità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti per garantire l'incolumità della popolazione evitandone l'esposizione a pericoli di crolli;

VISTO l'art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e ss .mm. ed ii.;

VISTO l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 e ss. mm. ed ii.;

VISTO l'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e ss .mm. ed ii.;

ORDINA

1- Il divieto di accesso a persone e mezzi in tutte le aree delimitate come meglio si evince dalla planimetria allegata alla presente ordinanza che vien considerata parte integrante della stessa.

2- L'accesso all'interno dell'area interdetta è unicamente consentito al personale del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco, a tutte le Forze dell'Ordine, alla Polizia Locale, al personale della Protezione Civile Nazionale, Regionale, Provinciale, Comunale, ai mezzi di soccorso e ai Tecnici Autorizzati.

3- E' consentito altresì, l'accesso a tali zone previa autorizzazione del Sindaco, sentiti gli organi competenti ed accompagnati da personale del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco ed in presenza delle condizioni di sicurezza;

L'Ufficio Tecnico incaricato darà adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione della presente ordinanza nell'Albo Pretorio del Comune di Casamicciola Terme e mediante l'affissione di copia della stessa nell'area a margine della zona interessata.

Il personale della Polizia Locale e di tutte le Forze dell'Ordine e tutti gli addetti alla sorveglianza sono incaricati della vigilanza per la piena osservanza della presente ordinanza.

In caso di violazioni della presente ordinanza, troveranno applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.

Copia della Presente ordinanza è inviata alla:

- Prefettura di Napoli;
- Città Metropolitana di Napoli;
- Questura di Napoli;
- Comando Carabinieri di Napoli;
- Comando Guardia di Finanza di Napoli;
- Polizia Locale;



COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME

PROVINCIA DI NAPOLI
STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

INDIVIDUA

ai sensi della L.241/90 quale Responsabile del procedimento l'Arch. Vincenzo D'Andrea dell'Area Tecnica del Comune di Casamicciola Terme.

RENDE NOTO

Che contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso al Prefetto entro 30 gg. ovvero ricorso al T.A.R. entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., termini tutti decorrenti dalla data di notifica o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale, li 22 agosto 2017

IL SINDACO

(dott. ing. Giovan Battista Castagna)

UNIVERSITY ZOOLOGICAL ROSSIA *Map*

